



Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la
Radioprotezione

IL DIRETTORE

ALLEGATO “A”

**REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
DELL’ISPettorato NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE - ISIN**

**Art. 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a. «ISIN»: l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione;
 - b. «Direttore»: il Direttore dell’ISIN;
 - c. «Consulta»: la Consulta dell’ISIN
 - d. «Servizi tecnici»: il Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie, la protezione fisica, il Servizio radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori radiometrici, e il Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive;
«dirigente»
 - e. «Responsabile di area»: il Tecnologo che, in attesa del conferimento degli incarichi di dirigente dei Servizi tecnici, ha il coordinamento tecnico delle attività tecniche afferenti a un Servizio tecnico;
 - f. «ispezione»: il controllo da parte o a nome di ISIN per verificare in sito la conformità con i requisiti giuridici nazionali ai sensi dell’articolo 7, comma 1, n. 78, del D.lgs. n. 101 del 2020

**Art. 2
(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’ISIN.
2. Le attività di vigilanza consistono in ispezioni e nelle altre attività di controllo e monitoraggio effettuate in sito o mediante l’acquisizione di documenti per verificare il rispetto delle misure tecniche e le prescrizioni di sorveglianza e di esercizio stabilite in sede di istruttoria tecnica, di collaudo di attività, pratiche e impianti o di esercizio dei medesimi.

**Art. 3
(Direttiva annuale sullo svolgimento delle ispezioni)**

1. Le ispezioni si conformano agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Direttore, previo parere della Consulta.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore, previo parere della Consulta, approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle criticità riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nell’anno.
3. Il Direttore, sulla base della direttiva programmatica, acquisito il preventivo parere della Consulta, approva altresì il “Piano annuale delle ispezioni” entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base della proposta elaborata e trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno precedente dai dirigenti o responsabili di area.



Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la
Radioprotezione

IL DIRETTORE

4. Le ispezioni sono svolte secondo modalità operative contenute nelle “Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni”, approvate dal Direttore, previo parere della Consulta, e pubblicate sul sito istituzionale dell’ISIN.
5. La direttiva annuale può essere integrata con la medesima procedura di cui al comma 2 qualora risulti necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.
6. La Direttiva annuale e le sue eventuali modifiche e integrazioni sono pubblicate in forma sintetica, con l’indicazione dei criteri a cui si conforma l’attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell’ISIN.

Art. 4

(Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni)

1. Le ispezioni sono organizzate e condotte secondo linee guida approvate dal Direttore previo parere della Consulta dell’ISIN, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, del decreto legislativo n.101 del 30 luglio 2020.
2. In particolare le linee guida disciplinano:
 - a. i principi dell’attività ispettiva
 - b. i principi e i criteri generali per la definizione dell’ordine di priorità degli accertamenti ispezioni;
 - c. le regole di comportamento e la formazione degli ispettori;
 - d. i criteri generali di preparazione, avvio, svolgimento e conclusione delle ispezioni;
 - e. i poteri e i doveri degli ispettori;
 - f. le modalità e i contenuti essenziali dei verbali e delle relazioni ispettive;
 - g. termini, contenuti minimi e procedure interne per la relazione preliminare e per la trattazione della relazione conclusiva dell’ispezione.
 - h. indicazioni generali sulle procedure di contestazione delle violazioni amministrative e sull’applicazione delle relative sanzioni.

Art. 5

(Ispezioni d’ufficio e su segnalazione)

1. Le ispezioni dell’ISIN sono attivate dai Dirigenti o Responsabili di area dei Servizi tecnici competenti per materia, anche su impulso del Coordinatore delle attività ispettive o del Direttore, secondo la direttiva annuale e le priorità stabilite dal Piano delle ispezioni di cui all’art. 3.
2. Al di fuori della programmazione annuale, le ispezioni sono attivate su iniziativa del Dirigente o del Responsabile di area del competente Servizio Tecnico, in collaborazione con il Coordinatore delle attività ispettive, e approvate dal Direttore nei seguenti casi:
 - a. segnalazioni o conoscenza di situazioni straordinarie o impreviste di rischio
 - b. segnalazioni presentate all’ISIN dall’autorità giudiziaria amministrativa;
 - c. segnalazioni presentate dal pubblico ministero, dall’Avvocatura dello Stato, e da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile
 - d. richieste di altre autorità istituzionali

Art. 6

(Segnalazioni anonime)

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:
 - a. non rechino alcuna sottoscrizione;



Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la
Radioprotezione

IL DIRETTORE

- b. rechino una sottoscrizione illeggibile;
 - c. pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.
2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente o dal responsabile di area del servizio tecnico competente.
 3. Fermo quanto previsto al comma 2, se le segnalazioni anonime riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentano informazioni adeguatamente circostanziate, il Dirigente o il Responsabile di area del competente servizio tecnico possono tenerle in considerazione al fine di integrare le informazioni in loro possesso nell'esercizio dell'attività di vigilanza, e possono proporre al Direttore di avviare un autonomo procedimento di vigilanza, sentita la Consulta.

Art. 7

(Archiviazione delle segnalazioni)

1. Oltre che nei casi di cui all'articolo 6, le segnalazioni sono archiviate dal dirigente o dal responsabile di area del servizio tecnico competente nei seguenti casi:
 - a. manifesta infondatezza della segnalazione;
 - b. contenuto generico;
 - c. richieste genericamente riferite ad interi ambiti di attività;
 - d. manifesta incompetenza dell'ISIN;
 - e. finalità palesemente emulativa della segnalazione;
2. La segnalazione si intende archiviata se l'ISIN non procede alla comunicazione di avvio dell'accertamento ispettivo.
3. Il dirigente o il responsabile di area con funzioni di coordinamento delle attività tecniche del Servizio invia trimestralmente al Direttore un prospetto riassuntivo delle segnalazioni archiviate.
2. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di protezione della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, del Piano delle ispezioni e della Relazione annuale al Parlamento e al Governo

Art. 8

(Verifiche e controlli in sito)

1. Al di fuori dei casi programmati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, in relazione e nell'ambito delle istruttorie tecniche di procedimenti autorizzativi di impianti, attività e pratiche, nonché, in sede attuativa, ai fini del rispetto delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione che definisce i procedimenti medesimi, il Dirigente o il responsabile di area del competente servizio tecnico, può disporre l'avvio delle necessarie attività di verifica e controllo.
2. L'avvio delle operazioni di verifica e controllo è comunicato alla parte interessata.
3. La comunicazione di cui al comma 2 indica la data e l'ora di inizio e di conclusione delle operazioni di verifica e controllo, il personale ISIN incaricato, e le informazioni e i documenti ritenuti rilevanti, nonché le eventuali misure organizzative che il titolare o il rappresentante legale del soggetto sottoposto a verifica e controllo deve predisporre per consentirne un efficace svolgimento di tali attività di vigilanza.
4. Il personale ISIN incaricato di effettuare le operazioni di verifica e controllo predisponde un rapporto conclusivo sull'esito e sulle risultanze delle stesse, in cui riporta data e ora di inizio e



Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la
Radioprotezione

IL DIRETTORE

conclusione delle operazioni di vigilanza, le relative modalità di svolgimento e le eventuali criticità rilevate, le misure correttive eventualmente richieste e i termini per attuarle.

5. Il Dirigente o il Responsabile di area dei Servizi tecnici predispone una relazione semestrale sulle attività di verifica e controllo effettuate e sulle relative risultanze, che è oggetto di esame in apposita riunione con gli ispettori, i dirigenti o i responsabili di area dei servizi tecnici, il coordinatore delle attività ispettive e il direttore anche ai fini della predisposizione o integrazione del Piano annuale delle ispezioni

Art. 9

(Attività di monitoraggio e controllo documentale)

1. L'attività di vigilanza è svolta anche mediante il monitoraggio della documentazione rappresentativa delle misure di sicurezza che devono essere adottate nella conduzione e gestione delle attività svolte negli impianti nucleari in decommissioning e del ciclo del combustibile, e in altri impianti specificamente individuati sulla base di una valutazione di rischio.
2. I dirigenti o i responsabili di area dei competenti servizi tecnici individuano i referenti di impianto incaricati di svolgere le attività di vigilanza di cui al comma 1, che con cadenza trimestrale predispongono un sintetico rapporto sulle attività e settori oggetto di monitoraggio e relative risultanze, anche ai fini della predisposizione o integrazione del Piano annuale delle ispezioni.
3. Le informazioni e la documentazione richiesta ai fini di cui al comma 1 è trasmessa dall' esercente mediante posta elettronica

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione e sarà pubblicato sul sito Istituzionale dell'ISIN.